



# COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 39

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere Marcella Rossi

Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Su invito del Presidente il Segretario procede all'appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
PALLI VALENTINA	SINDACO	P	
SAPORETTI LUCIA	CONSIGLIERE	P	
PLAZZI FILIPPO	CONSIGLIERE ANZIANO	P	
SILVESTRONI IRENE	CONSIGLIERE	P	
FOLAGHI FAUSTO	CONSIGLIERE	P	
VITALI ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
PATUELLI NICOLO'	CONSIGLIERE	P	
ROSSI MARCELLA	PRESIDENTE	P	
BASSI GIANNA	CONSIGLIERE	P	
SAMORI' MARTINA	CONSIGLIERE	P	
UGOLINI DONATELLA	CONSIGLIERE	A	
LIVERANI ANNA	CONSIGLIERE	P	X
FLAMIGNI ANDREA	CONSIGLIERE	A	
MAZZOLI MARTINO	CONSIGLIERE	P	X
MARITTOZZI GIULIA	CONSIGLIERE	P	
ZANNONI GIANLUCA	CONSIGLIERE	P	X
FABRIZIO NICOLA	CONSIGLIERE	A	

**Presenti n° 14 Assenti n° 3**

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639, che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, “... uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. come modificati dal D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della Tassa rifiuti;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Evidenziato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

Dato atto che il Comune di Russi con delibera C.C. n. 18 del 08/04/2014 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI ai sensi di quanto disposto dall'art.1, L.147/2013, comma 682, lettera a), regolamento rettificato ed integrato con delibera CC n.36 del 28/05/2015 e da ultimo modificato con delibera C.C. n. 15 del 28/03/2017;

Considerato che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 c.d. Coronavirus, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Il Consiglio dei Ministri con propria delibera del 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. n. 26 del 01/02/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 sono stati assunti innumerevoli provvedimenti legislativi, quali:

- il Decreto Legge 22.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia"
- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 marzo 2020, con il quale vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle ritenute indispensabili e all'uopo autorizzate;
- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 aprile 2020 di proroga delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile c.a.;
- il DPCM del 10/04/2020 con cui sono state ridefinite le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso con effetto dal 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020, disponendo altresì la cessazione dal 14 aprile 2020 dell'efficacia dei DPCM previgenti;
- il DPCM del 26/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

- il DPCM del 17/05/2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 successivamente integrato con DPCM del 18/05/2020;
- Il DL 34 del 19/05/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”;

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, le attività economiche stanno avendo una contrazione nelle attività e nei consumi nel territorio e anche la situazione economica dei soggetti più deboli ha visto un peggioramento e che, tramite alcuni dei provvedimenti sopracitati sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto economico-sociale tra cui la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali;

Preso atto che da ultimo il D.L. Rilancio ha rinviato ulteriormente all'autunno le scadenze fiscali nazionali, non intervenendo, se non per alcuni casi limitati, sulle scadenze fiscali locali;

Ritenuto inderogabile per questa Amministrazione pertanto predisporre una serie di iniziative anche a livello locale, al fine di contrastare gli effetti negativi subiti dal tessuto economico e sociale, anche attraverso interventi sulla fiscalità locale;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 del 02/04/2020 e n. 61 del 04/06/2020 che hanno rinviato le scadenze delle tre rate TARI stabilendole definitivamente al 30/09/2020, 31/11/2020 e 31/12/2020 e ritenuto di confermare tale impostazione, considerate le peculiarità dell'anno in corso;

Richiamati, nello specifico:

- l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, che ha fornito indicazioni per l'introduzione di riduzioni della TARI per tener conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19, prevedendo una serie di riduzioni obbligatorie e facoltative per gli enti;
- l'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147 il quale prevede che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quanto previsto ex lege, con spese a carico del Bilancio dell'Ente;

Richiamate la propria precedente delibera n. 16 del 26/02/2019 avente ad oggetto: “*Approvazione*

*tariffe TARI anno 2019”;*

Visto che il Consiglio d’Ambito di ATERSIR, con delibera n. 30/2020 in data 14/07/2020, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per l’anno 2020 ed ha quantificato per il Comune di Russi i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA);

Dato atto che, sulla base del suddetto valore del PEF, il Comune di Russi ha costruito il Costo Totale del Servizio per l’anno 2020 (MONTANTE), quantificato in complessivi euro 2.016.507,17 che si unisce al presente atto a farne parte sostanziale;

Dato atto che le tariffe TARI vengono elaborate con riferimento al suddetto Costo Totale del Servizio in quanto il totale dell’emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti delle utenze, domestiche e non domestiche, deve coincidere con il montante in applicazione dell’obbligo di legge di copertura al 100% del costo complessivo del servizio ex art.1, c.654, L.27/12/2013 n.147;

Visti gli uniti prospetti nei quali vengono riportati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;

Dato atto che, in base alle simulazioni predisposte dal gestore Hera S.p.A. su indicazioni dell’Amministrazione Comunale, per l’anno 2020 risultano invariate rispetto al 2019 le tariffe per le utenze domestiche e diminuite le tariffe non domestiche, con applicazione di ulteriore scontistica ai kd relativi alle categorie che hanno subito chiusure causa emergenza COVID-19;

Evidenziato che tali diminuzioni si sono ottenute operando le riduzioni sui coefficienti potenziali di produzione kd, come indicato nella citata deliberazione di Arera, a carico del PEF TARI 2020, nonché operando ulteriori scontistiche alle categorie di utenze non domestiche danneggiate dalle chiusure o dal calo di attività dovuti all'emergenza pandemica, con oneri a carico del Bilancio dell'Ente, per un totale di € 150.000,00, come previsto dal citato comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, e come evidenziato nell'Allegato C al presente atto;

Dato atto che a tale maggiore spesa si provvederà mediante l'applicazione di avanzo di amministrazione disponibile in sede di Assestamento Generale di Bilancio, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.L. D.L. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il comma 653 della legge n. 147/2013 che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche

delle risultanze dei fabbisogni standard;

Dato atto che l'ammontare della spesa complessiva del Comune di Russi prevista per l'anno 2020, pari a € 2.016.507,17 è inferiore del 14,51% al fabbisogno standard 2016 (ultimo dato disponibile sul sito <http://www.opencivitas.it/>) determinato per il Comune di Russi, pari a € 2.358.651,00;

Dato atto, altresì, che:

- il montante complessivo – base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene coperto per il 62,21% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 37,79% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 ad oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”, il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale all'art. 107 differisce ulteriormente tale termine al 31 maggio 2020 definitivamente stabilito al 31 luglio in sede di conversione del medesimo e posticipato al 30 settembre 2020 con Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020 del D.L. 34 del 19/05/2020;

Rilevato infine che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 8450 del 20.07.2020, in data 27.07.2020 per l'analisi della presente

proposta di deliberazione;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, con parere n. 14 in data 24/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/18.8.2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n.14, favorevoli n.14;

### **DELIBERA**

- di approvare il montante e le tariffe TARI per l'anno 2020 così come riportato negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, già comprensivi della scontistica ai kd relativi alle categorie che hanno subito chiusure causa emergenza COVID-19 in quanto in carico al PEF TARI 2020, come specificato nell'Allegato C;
- di approvare le ulteriori scontistiche alle categorie e sottocategorie di utenze non domestiche danneggiate dalle chiusure o dal calo di attività dovuti all'emergenza pandemica, con oneri a carico del Bilancio dell'Ente, per un totale di € 150.000,00, come previsto dal citato comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, e come evidenziato nell'Allegato C, perte integrante del presente atto, dando mandato al gestore Hera S.p.A. di applicarle sulla base delle simulazioni dalla stessa inviate all'Ente;
- di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2020;
- di stabilire, in analogia a quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Comunale, le scadenze per le 3 rate dell'anno 2020 al 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, affinché il Gestore possa applicare prima possibile le nuove tariffe,



## **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto con votazione separata e palese con il medesimo esito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



**COMUNE di RUSSI**

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

## **PARERE TECNICO**

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020**

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: **FAVOREVOLE** .

Russi, 27/07/2020

IL RESPONSABILE  
Firmato Digitalmente  
LAGHI OMAR



**COMUNE di RUSSI**  
Provincia di Ravenna

**PARERE CONTABILE**

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020**

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al provvedimento in oggetto:  
si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 27/07/2020

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  
Firmato Digitalmente  
Omar Laghi